

Rapporto

numero

6258 R

data

14 gennaio 2010

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

della Commissione speciale Costituzione e diritti politici sul messaggio 1° settembre 2009 concernente la modifica delle norme sulla data della convocazione delle assemblee per le votazioni e le elezioni

La Commissione speciale Costituzione e diritti politici nell'autunno dello scorso anno ha esaminato il messaggio n. 6255.

In una sua seduta si sono affrontati i contenuti e le motivazioni a sostegno delle due nuove norme da inserirsi nella Legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998.

1. IL MESSAGGIO DEL CONSIGLIO DI STATO

Il messaggio del Consiglio di Stato ricorda l'iniziativa parlamentare del 18 settembre 2007 presentata nella forma generica da Franco Celio e cofirmatari per abbinare le votazioni cantonali a quelle federali, accolta il 22 ottobre 2008 dal Gran Consiglio.

L'atto dell'Esecutivo spiega in modo compiuto le ragioni che sconsigliano di introdurre nella nostra Costituzione cantonale quelle norme che possono trovare migliore collocazione nella legge.

La Commissione speciale Costituzione e diritti politici condivide l'osservazione del Consiglio di Stato che *"[...] di regola non verranno fissate in una data unica una votazione ed un'elezione"*.

2. LA MODIFICA DEGLI ART. 18 CPV. 4 (NUOVO) E 19 CPV. 4 (NUOVO)

Una discussione ha voluto verificare il testo dei due articoli summenzionati contenuti nel decreto che accompagna il messaggio. L'attenzione si è posta sull'inciso, contenuto nelle due frasi, *"quando possibile"*.

Il relatore ha interpellato il Consigliere di Stato Luigi Pedrazzini sulla disponibilità a cancellare questa parte del testo legislativo, in verità molto secondaria, ma non di estrema chiarezza. Il capo del Dipartimento delle istituzioni ha dato il suo preavviso positivo.

A questo rapporto vengono quindi allegate le due nuove formulazioni degli articoli 18 cpv. 4 (nuovo) e 19 cpv. 4 (nuovo).

3. CONCLUSIONI

La Commissione speciale Costituzione e diritti politici invita il Gran Consiglio ad aderire all'annessa modifica di legge.

Per la Commissione speciale Costituzione e diritti politici:

Dario Ghisletta, relatore

Bacchetta-Cattori - Bonoli - Cavalli - Corti -

Garobbio - Giudici - Krüsi - Mellini - Pantani -

Pedrazzini - Quadri - Righinetti - Viscardi

Disegno di

LEGGE

sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 1° settembre 2009 n. 6258 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 14 gennaio 2010 n. 6258R della Commissione speciale Costituzione e diritti politici,

d e c r e t a :

I.

La legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 è modificata come segue:

Art. 18 cpv. 4 (nuovo)

⁴Il Consiglio di Stato fissa la data di convocazione delle assemblee coordinandola con altre votazioni o elezioni.

Art. 19 cpv. 4 (nuovo)

⁴Il Municipio fissa la data di convocazione dell'assemblea coordinandola con altre votazioni o elezioni.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne determina l'entrata in vigore.